



Oggetto: Emergenza COVID-19 - Chiarimenti a quesiti formulati in ordine all'ambito di applicazione delle disposizioni nazionali e regionali in materia di misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio regionale.

### **Circolare n.4 del 06.4.2020**

A seguito di quesiti posti al DRPC Sicilia intesi a fugare dubbi interpretativi sorti a seguito della copiosa adozione di provvedimenti, nazionali e regionali, dettati dall'esigenza di contenere la diffusione del COVID-19, con la presente circolare si forniscono i seguenti ulteriori chiarimenti.

L'ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n.14 del 03.4.2020 ha introdotto nuove limitazioni all'esercizio delle attività commerciali nelle giornate festive.

Segnatamente, con l'articolo 5 del provvedimento si dispone la chiusura domenicale e nei giorni festivi di tutti gli esercizi commerciali attualmente autorizzati, fatta eccezione per le farmacie di turno e le edicole.

Ne discende che in tali giornate i relativi servizi di consegna a domicilio debbano essere parimenti sospesi, con eccezione della consegna di farmaci e di materiale editoriale.

Inoltre, con riguardo allo spostamento di soggetti da e verso il territorio regionale, come peraltro ribadito dalle circolari diramate dai competenti Organi Statali, il perseguimento delle esigenze correlate alle misure adottate per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica in atto comporta valutazioni ponderate in relazione alla specificità delle situazioni concrete.

In tale ottica bisogna ricordare che tra i soggetti cui sono indirizzati gli obblighi di isolamento di cui agli artt.1 e 2 dell'ordinanza n.7/2020 del Presidente della Regione Siciliana non debbano ricomprendersi gli operatori sanitari e quelli dei servizi pubblici essenziali, espressamente compresi in detto novero i rappresentanti delle Forze armate e delle Forze dell'ordine, gli autotrasportatori necessari per assicurare la continuità della filiera agro-alimentare e sanitaria, nonché il personale appartenente ai ruoli della Magistratura.

È indubbio che anche nel caso dei membri Parlamentari, nazionali e regionali, considerata l'alta funzione assolta dagli stessi, non debbano essere applicate le indicate disposizioni previste dall'ordinanza presidenziale, a meno del manifestarsi di sintomatologia respiratoria o esito positivo per COVID-19.

Il Preposto all'Ufficio del Soggetto attuatore  
ex OCDPC 630/2020

*Foti*